

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2055)

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(COLOMBO)

**e dal Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

**col Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

**e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DONAT - CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1972

Modifiche alla legge 14 maggio 1966, n. 358, concernente  
il Centro nazionale per i donatori degli occhi « Don Carlo Gnocchi »

ONOREVOLI SENATORI. — Il Centro nazionale per i donatori degli occhi « Don Carlo Gnocchi », riconosciuto con legge 14 maggio 1966, n. 358, in questi sette anni di intensa attività ha indirizzato la propria azione non soltanto alla profilassi della cecità di coloro la cui vista è risultata compromessa, ma anche di soggetti colpiti da particolari affezioni oftalmiche di cui è noto

l'andamento progressivo verso la cecità, in assenza di una decisa e costante azione terapeutica.

L'esperienza condotta ha reso evidente la opportunità di affiancare a tale azione anche una delicata « terapia psicologica di sostegno » che permetta al malato di accettare la sua nuova terribile condizione. Le cronache di tutti i giorni hanno reso di dominio

pubblico la notizia di persone che, conosciuta la diagnosi dell'affezione che li aveva colpiti, hanno reagito irrazionalmente.

Pertanto, la sfera di intervento dell'Ente si è andata sempre più allargando, imponendo all'Unione italiana ciechi la creazione in alcune regioni di piccoli nuclei con lo scopo preciso di individuare i casi bisognevoli di una assistenza e di segnalarli tempestivamente al Centro nazionale. Si è dato, così, l'avvio ad una articolazione che va potenziata ed estesa all'intero territorio nazionale.

L'infanzia in età scolare e pre-scolare è tra le categorie che maggiormente ha beneficiato delle iniziative dell'Ente il cui centro sociale ha svolto un importante ruolo nei contatti con le famiglie di appartenenza del minore al fine di conseguire una efficace prevenzione al disadattamento sociale, connesso con l'infermità.

È evidente, quindi, l'urgenza di consentire una più completa organizzazione capillare che possa svolgere anche una tale delicatissima funzione sociale.

Di qui la necessità, da una parte di ampliare i compiti istituzionali del Centro, dal-

l'altra di dotare il Centro stesso di adeguati mezzi finanziari per un potenziamento della sua articolazione periferica.

Per consentire la realizzazione di questo programma risulta necessario elevare il contributo statale annuo a lire 200 milioni.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge che consta di tre articoli.

L'articolo 1 provvede ad ampliare i compiti fissati dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 maggio 1966, n. 358, del Centro in parola che risulteranno, pertanto, nella collaborazione con il Ministero della sanità, nonché con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'interno, allo scopo di potenziare la profilassi e la prevenzione della cecità nonché di recuperare socialmente ed erogare l'assistenza ai minorati della vista che abbiano un residuo visivo in entrambi gli occhi non superiore a tre decimi.

L'articolo 2 fissa in lire 200 milioni il contributo annuo da impiegare per il funzionamento del Centro e per la realizzazione delle finalità fissate nel precedente articolo 1.

L'articolo 3, infine, assicura la copertura dell'onere di lire 190 milioni conseguente all'applicazione della legge stessa.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 maggio 1966, n. 358, è sostituito dal seguente:

« A detto Centro è attribuito, inoltre, il compito di collaborare con il Ministero della sanità e con gli enti interessati per il potenziamento della profilassi e prevenzione della cecità, nonché con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'interno per il recupero sociale e l'assistenza ai minorati della vista che abbiano un residuo visivo in entrambi gli occhi non superiore a tre decimi ».

## Art. 2.

Per il funzionamento del Centro indicato all'articolo 1 della legge 14 maggio 1966, n. 358, e per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo precedente, il contributo annuo fissato dall'articolo 2 della legge predetta è elevato a lire 200 milioni, a decorrere dall'anno 1972.

## Art. 3.

All'onere di lire 190 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1972, mediante riduzione di pari importo del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.